



Via Principe di Belmonte, 1h, 90139 Palermo (PA)
Telefono: 091 277 1019 - protocollo@pec.ordinebiologisicilia.it
www.ordinebiologisicilia.it

**REGOLAMENTO CONVENZIONI A FAVORE DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI
BIOLOGI DELLA SICILIA**

Approvato con delibera n. 35/2024 del 20/01/2024

VISTA

La Legge 24 maggio 1967, n. 396 “Ordinamento della professione di biologo”;

La Legge 11 gennaio 2018, n. 3 “Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute” e ss.mm.ii.

Il D.Lgs.C.P.S. 13-9-1946, n. 233 “Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 Settembre 1946, n.233, ratificato con legge 17 Aprile 1956, n.561, come modificato dall'art.4 della Legge 3/2018;

ART. 1 PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ

L'Ordine nell'interesse dei propri iscritti ha inteso promuovere la raccolta di convenzioni o accordi che abbiano lo scopo di fornire agli iscritti sconti e/o vantaggi per l'acquisto di beni e/o servizi. Le convenzioni stipulate possono essere utilizzate da tutti gli Iscritti e sono estensibili nei confronti del solo nucleo familiare..

ART. 2 SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI CONVENZIONE

Aziende Convenzionate

Le Aziende, ditte ed i professionisti interessati a proporre condizioni di particolare favore per gli iscritti all'Ordine, possono aderire a condizione di proporre offerte vantaggiose e/o sconti che, previo esame ed approvazione dei competenti organi e soggetti incaricati dall'Ordine professionale, potranno essere oggetto di pubblicazione presso la pagina dedicata sul sito istituzionale dell'ordine. Gli aderenti, sono tenuti a mantenere aggiornate le condizioni, comunicando eventuali variazioni delle stesse.

Le proposte

I richiedenti devono inviare la propria proposta mediante l'indirizzo di posta elettronica compilando l'apposito schema presente sul sito internet

La proposta e le relative variazioni potranno essere inoltrate in qualsiasi momento dell'anno.

Le proposte devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1.** Riguardare servizi o beni anche non direttamente collegabili all'attività professionale (es. cancelleria, macchine per ufficio, DPI, ecc) quali ;
 - attività sociali o culturali (es. abbonamenti a teatri, cinema età...);

- il tempo libero e sport (palestre, piscine, campi da tennis, padel);
- la ristorazione (Pizzerie, Ristoranti, Bar);
- lo shopping (Negozi di abbigliamento, oggettistica, preziosi, ecc);
- viaggi e Tours operator (Agenzie di viaggio, noleggio auto, Taxi shering);
- Concessionarie auto, moto, veicoli e natanti (Concessionarie di automobili nuove o usate, servizi di noleggio a breve e lungo termine)
- Prodotti assicurativi e finanza e istituti di credito (RCA, Assicurazioni Vita, servizi finanziari)
- Altri servizi

2. Offrire condizioni di particolare favore agli iscritti dell'Ordine rispetto a quelle applicate al pubblico, nello specifico uno sconto di almeno il 10% rispetto al prezzo di listino;

3. Indicare il periodo di validità e le modalità di accesso all'offerta e/o allo sconto.

Unitamente al materiale illustrativo relativo alla proposta/convenzione, il legale rappresentante dell'esercizio dovrà dichiarare di essere a conoscenza del fatto che la pubblicazione della stessa non ha alcun vincolo di esclusività e non impegna in alcun modo l'Ordine, i consiglieri, i suoi iscritti, con particolare riguardo a coloro che si avvarranno della stessa.

Dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza della non esclusività del rapporto.

Non saranno prese in considerazione le proposte che possono in qualsiasi modo non coerente le attività e la mission dell'ordine o ledere le ideologie politiche, credo religioso, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, nonché discriminazioni in base a sesso, orientamento sessuale e identità di genere.

Valutazione e attivazione della convenzione

Le proposte di convenzione vengono valutate dal consiglio direttivo o dal consigliere delegato in funzione del mandato affidatogli dal Consiglio direttivo, in ogni caso, si potrà riservare di chiedere ulteriori approfondimenti o incontri conoscitivi con l'Azienda candidata. L'approvazione della proposta/convenzione è ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo o del Consigliere delegato se esistente. Le proposte reputate valide vengono pubblicate su apposita pagina del sito Internet dell'Ordine.

ART. 3 EFFICACIA DELLA CONVENZIONE

Nessuna convenzione con l'Ordine può ritenersi efficace e valida se non preceduta dalla congiunta sottoscrizione autografa dell'apposito schema di convenzione da parte del legale rappresentante del proponente e dal Presidente dell'ordine.

ART. 4 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Ordine si riserva, a proprio insindacabile giudizio di risolvere unilateralmente la convenzione. Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di favore previsti nel contratto di convenzione, nonché la perdita dei requisiti previsti negli accordi sottoscritti, determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell'efficacia della convenzione.

ART. 5 DURATA DELLA CONVENZIONE

Salvo diverse pattuizioni delle parti, inserite negli accordi sottoscritti bilateralmente, la durata della convenzione viene indicata nel termine di anni 1 (uno), con scadenza naturale, con la possibilità di tacito rinnovo.

In ogni caso la risoluzione della convenzione può avvenire in qualsiasi momento previa comunicazione attraverso mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato negli accordi sottoscritti.

ART. 6 COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI DELL'ESISTENZA DELLA CONVENZIONE

Le convenzioni accreditate verranno inserite con modalità e tempistiche che l'Ordine stabilirà a sua totale discrezione, in un apposito link del sito istituzionale.

ART. 7 CONSIDERAZIONI FINALI

L'Ordine non è parte contrattuale e i singoli contratti sono stipulati tra l'iscritto e il fornitore proponente e non potrà in nessun modo essere chiamato a rispondere per le inadempienze dei singoli contraenti;

L'Ordine non è in alcun modo responsabile nei confronti degli iscritti che potranno rivalersi solo nei confronti del fornitore con cui hanno sottoscritto il contratto e/o dal quale avranno acquetato il bene e/o il servizio; né nei confronti dei fornitori che individueranno i sottoscrittori dei singoli contratti quale unica controparte legittimata;

L'Ordine non tratta in questa sezione del sito dati personali o sensibili, che sono invece inclusi nei singoli contratti generando reciproci diritti ed obblighi solo tra i sottoscrittori dei medesimi;



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93.

Il Presidente
Dott. Alessandro Cuzzella

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93